



Regolamento degli investimenti

Tellico pk

Tellico pk
Bahnhofstrasse 4
Postfach 434
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 50 00
info@tellcopk.ch
tellico.ch

valevole dal 1 gennaio 2024



Indice

1. Scopo e ambito di validità	3
2. Obiettivi dell'investimento patrimoniale	3
3. Principi fondamentali della gestione patrimoniale	4
4. Organizzazione dell'investimento patrimoniale	4
5. Definizione del patrimonio	6
6. Limiti di investimento	6
7. Estensione delle opportunità d'investimento	6
8. Limiti percentuali per categoria d'investimento in caso di estensione delle opportunità d'investimento	6
9. Prestiti di valori mobiliari	6
10. Investimenti presso il datore di lavoro	7
11. Securing of claims against the employer by collateral	7
12. Obbligo di segnalare i fondi non protetti presso il datore di lavoro	7
13. Riserve di fluttuazione del valore	7
14. Regole di valutazione	7
15. Modifiche	8
16. Entrata in vigore	8
Allegato 1 – 7	9

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.

A. Principi

1. Scopo e ambito di validità

- 1.1. Sulla base dell'art. 49a OPP 2, il presente Regolamento disciplina gli obiettivi, i principi, l'organizzazione e la procedura per l'investimento patrimoniale della Fondazione.
- 1.2. Il presente Regolamento è vincolante per tutte le persone fisiche e giuridiche incaricate dell'investimento patrimoniale.
- 1.3. Il presente Regolamento viene verificato ed eventualmente modificato almeno una volta l'anno.

2. Obiettivi dell'investimento patrimoniale

- 2.1. L'investimento patrimoniale mira a ottenere un rendimento in linea con i mercati monetari, dei capitali e immobiliari e a raggiungere gli obiettivi di rendimento delle singole casse di previdenza/divisioni, tenendo conto della loro capacità di rischio:

Divisione PRO

Nel valore atteso deve essere raggiunto il rendimento target e, allo stesso tempo, deve essere ridotto al minimo il rischio di sottocopertura e deve essere praticamente escluso il rischio di dover adottare misure di risanamento (in particolare la riscossione di contributi di risanamento).

Divisione PULSE

Tenendo conto del totale delle attività e delle passività, nonché della struttura e dell'andamento previsto dell'effettivo degli assicurati, il Consiglio di fondazione autorizza una strategia d'investimento più rischiosa in questa divisione rispetto alla divisione PRO. L'obiettivo è quello di ottenere un rendimento maggiore dagli investimenti. Tuttavia, l'assunzione di ulteriori rischi d'investimento aumenta anche il rischio di una sottocopertura.

Divisione FLEX

A seconda del fondo strategico d'investimento selezionato, viene perseguita una strategia d'investimento a rischio più elevato o, a scelta, più basso rispetto alla divisione PRO. Il rendimento degli investimenti deve raggiungere nei dati storici il rendimento target e deve essere adeguato alla composizione dei fondi strategici d'investimento.

Divisione INDIVIDUA

A seconda della strategia d'investimento selezionata, viene perseguita una strategia a rischio più elevato o facoltativamente più basso rispetto alla divisione PRO. Il rischio di una sottocopertura è di conseguenza più o meno elevato. Il rendimento dell'investimento deve raggiungere il rendimento target nei dati storici e deve essere adeguato alla strategia selezionata.

- 2.2. Gli obiettivi saranno raggiunti con un investimento patrimoniale commisurato al rendimento e al rischio e tenendo conto di liquidità, distribuzione del rischio, sostenibilità, sicurezza e rendimento.

Liquidità: gli investimenti devono essere effettuati in modo tale che, in circostanze normali, siano realizzabili ai fini dell'evasione delle richieste in ogni momento, entro i termini previsti dal Consiglio di fondazione (scaglionamento nel tempo).

Distribuzione del rischio: geografico, economico e valutario i fondi devono essere ripartiti su categorie d'investimento, regioni e settori economici diversi.

Sostenibilità: i criteri legati ad aspetti ambientali (climatici), sociali e di governance (ESG) vengono sistematicamente considerati come parte del processo d'investimento e della gestione del rischio.

Sicurezza: la sicurezza è fornita da debitori con rating creditizio impeccabile.

Rendimento: l'obiettivo è quello di ottenere un rendimento in linea con le condizioni di mercato prevalenti e che, a seconda del tipo di investimento, risulti da interessi, dividendi, diritti di sottoscrizione, azioni gratuite e utili di corso.



- 2.3. L'investimento patrimoniale deve essere concepito, tenendo conto della situazione finanziaria e delle prospettive di sviluppo individuabili, in modo da soddisfare in ogni momento i requisiti di una gestione finanziaria efficiente.
- 2.4. Le potenzialità di guadagno dei mercati finanziari devono essere sfruttate al meglio.

3. Principi fondamentali della gestione patrimoniale

- 3.1. Tutte le strategie d'investimento devono essere conformi alle prescrizioni sugli investimenti ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP e degli art. 49-58 OPP 2.
- 3.2. Al fine di sfruttare le opportunità di mercato a breve termine, per ogni strategia d'investimento vengono definite delle bande di oscillazione tattiche entro le quali sono consentite deviazioni dalla strategia d'investimento.
- 3.3. La strategia d'investimento con le bande di oscillazione tattiche sarà riesaminata periodicamente o in caso di eventi straordinari e, se necessario, adeguata.
- 3.4. La Fondazione si concentra sugli interessi finanziari nel lungo periodo degli assicurati e la strategia d'investimento deve contribuire a garantire le prestazioni in maniera responsabile. A tal fine, nell'ambito della gestione del rischio e dell'attuazione della strategia d'investimento vengono considerati esplicitamente aspetti ecologici, sociali e di corporate governance (ESG).

In caso di investimenti azionari diretti e indiretti, i diritti di voto e degli azionisti vengono esercitati, ove possibile, sia in Svizzera che all'estero. L'esercizio dei diritti di voto e degli azionisti è disciplinato nel dettaglio dall'Allegato 5.

Parte del patrimonio viene investita in investimenti orientati al risultato nei settori dell'ambiente, della società e delle infrastrutture. In questo contesto, vengono sostenuti in particolare investimenti nell'ambito di una strategia di decarbonizzazione.

Gli sforzi e le attività compiuti nel campo della sostenibilità sono soggetti a controlli costanti e vengono redatti rapporti periodici.

4. Organizzazione dell'investimento patrimoniale

- 4.1. La struttura direttiva degli investimenti in pool e individuali delle casse di previdenza/divisioni è la seguente:

- a) Struttura direttiva delle divisioni PRO e PULSE

Consiglio di fondazione

Emette la strategia, le bande di oscillazione e il target della riserva di fluttuazione su richiesta della Commissione d'investimento del Consiglio di fondazione

Commissione d'investimento del Consiglio di fondazione

Presenta al Consiglio di fondazione le proposte relative alla strategia, alle bande di oscillazione e al target della riserva di fluttuazione e determina l'allocazione tattica dei capitali

Gestore patrimoniale

Implementa la strategia d'investimento tattica

Investment Controller

Controlla la conformità con le bande di oscillazione e con le disposizioni d'investimento legali e regolamentari

- b) Struttura direttiva della divisione FLEX

Consiglio di fondazione

Su richiesta della Commissione d'investimento del Consiglio di fondazione determina il target delle riserve di fluttuazione

Commissione d'investimento

Presenta al Consiglio di fondazione proposte relative ai fondi strategici e al loro target della riserva di fluttuazione e monitora le attività d'investimento dei fondi

Gestore patrimoniale

Riceve ed esegue gli ordini di acquisto e vendita di quote di fondi dalle casse di previdenza o dalla loro Commissione d'investimento

Investment Controller

Controlla la conformità delle bande di oscillazione e delle disposizioni d'investimento legali e regolamentari sulla base dei factsheet dei fondi

c) Struttura direttiva delle divisioni Individua

Consiglio di fondazione

Emette la strategia, le bande di oscillazione e il target della riserva di fluttuazione su richiesta della Commissione d'investimento della Cassa di previdenza

Commissione d'investimento della Cassa di previdenza

Presenta al Consiglio di fondazione le proposte relative alla strategia, alle bande di oscillazione e al target della riserva di fluttuazione e determina l'allocazione tattica dei capitali, a condizione che ciò non sia di competenza del gestore patrimoniale

Gestore patrimoniale

Determina l'allocazione tattica dei capitali, laddove questo non sia di competenza del Comitato d'investimento della Cassa di previdenza, e la attua

Investment Controller

Controlla la conformità con le bande di oscillazione e con le disposizioni d'investimento legali e regolamentari

- 4.2. Il patrimonio viene investito esclusivamente presso banche, gestori di patrimoni collettivi, società di intermediazione mobiliare, direzione di fondi o fondazioni d'investimento. I gestori patrimoniali o gli istituti finanziari incaricati necessitano di un'autorizzazione della FINMA.
- 4.3. L'organizzazione procedurale dell'investimento patrimoniale è illustrata nell'Allegato 2. Per il resto, i compiti, le responsabilità e le competenze dei singoli organi sono disciplinati dal regolamento d'organizzazione.
- 4.4. L'art. 48 e segg. OPP 2, nonché le direttive sul comportamento in allegato al regolamento d'organizzazione, disciplinano i principi di integrità e lealtà dei responsabili.
- 4.5. L'esercizio dei diritti degli azionisti è disciplinato dall'Allegato 5.

B. Regolamento d'investimento

5. Definizione del patrimonio

Il patrimonio corrisponde al totale delle attività indicate nel bilancio della cassa di previdenza/divisione senza riporto delle perdite.

6. Limiti di investimento

- 6.1. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 non sono ammessi investimenti con obbligo di versamento suppletivo. Sono esclusi gli investimenti ai sensi dell'articolo 53, cpv. 5, lett. c.
- 6.2. Gli strumenti finanziari derivati consentiti sono elencati nell'Allegato 3.
- 6.3. I rating minimi per classe d'investimento sono elencati nell'Allegato 4.

7. Estensione delle opportunità d'investimento

- 7.1. È possibile avvalersi dell'estensione delle opportunità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, a condizione che la capacità di rischio della cassa di previdenza/divisione lo consenta.
- 7.2. La conformità all'art. 50 cpv. 4 OPP 2 deve essere indicata in via definitiva nel rapporto annuale della Fondazione mediante una relazione in caso di utilizzo dell'estensione delle opportunità d'investimento.

8. Limiti percentuali per categoria d'investimento in caso di estensione delle opportunità d'investimento

I seguenti limiti si applicano alle seguenti categorie d'investimento:

Immobili Svizzera:	55%	del patrimonio
Investimenti alternativi:	25%	del patrimonio
Investimenti in infrastrutture:	15%	del patrimonio
Investimenti non diversificati:	5%	del patrimonio e contemporaneamente
	1%	del patrimonio della controparte

9. Prestiti di valori mobiliari

- 9.1. Al fine di migliorare il rendimento, i titoli possono essere prestati a banche che hanno un rating a breve termine in conformità con l'Allegato 4. I titoli prestati devono essere garantiti da garanzie reali. I dettagli devono essere disciplinati in un contratto di prestito titoli.
- 9.2. Le disposizioni della legislazione sui fondi si applicano per analogia (art. 55 cpv. 1 lett. a Legge sugli investimenti collettivi [RS 951.31], art. 76 Ordinanza sugli investimenti collettivi [RS 951.311], art. 1 e segg. Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale-FINMA [SR 951.312]).
- 9.3. In caso di esercizio del diritto di voto è vietato il prestito di titoli.

C. Disposizioni comuni

10. Investimenti presso il datore di lavoro

- 10.1. Il patrimonio, al netto degli oneri e dei ratei e risconti passivi, non può essere investito in modo non protetto presso il datore di lavoro nella misura in cui è vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e delle rendite correnti.
- 10.2. Gli investimenti non protetti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare complessivamente il 5% del patrimonio.
- 10.3. Gli investimenti in beni immobili, il cui valore è utilizzato per oltre il 50% dal datore di lavoro a fini aziendali, non possono superare il 5% del patrimonio.
- 10.4. I crediti nei confronti del datore di lavoro sono gravati da un interesse pari al tasso di mercato..

11. Securing of claims against the employer by collateral

I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti. Le seguenti sono considerate misure di garanzia:

- a) la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca soggetta alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio; la garanzia deve essere intestata all'istituto di previdenza e deve essere irrevocabile e non trasferibile;
- b) ipoteche su beni immobili fino a due terzi del valore di mercato; non sono considerate garanzie le ipoteche su beni immobili del datore di lavoro che servono per più del 50% del loro valore a fini commerciali.

12. Obbligo di segnalare i fondi non protetti presso il datore di lavoro

Prima che vengano investiti nuovi fondi non protetti presso il datore di lavoro, che non possono essere certamente investiti in questo modo, l'autorità di vigilanza deve essere informata di questo nuovo investimento con una giustificazione sufficiente e l'ufficio di revisione deve essere informato di questa notifica senza indugio.

13. Riserve di fluttuazione del valore

La riserva di fluttuazione viene costituita o svincolata per strategia d'investimento a livello di cassa di previdenza (divisioni FLEX e INDIVIDUA) o di divisione (divisione PRO e PULSE) al fine di compensare le fluttuazioni del valore degli investimenti patrimoniali.

Il valore target della riserva di fluttuazione viene calcolato in base ad approcci orientati al rischio sugli investimenti patrimoniali e dipende fundamentalmente dai seguenti fattori:

- Entità del rendimento obiettivo;
- Strategia d'investimento;
- Rendimento storico della strategia d'investimento (rendimento atteso);
- Volatilità storica (rischio);
- Possibilità di riscuotere contributi di risanamento;

14. Regole di valutazione

- 14.1. I principi contabili e di valutazione sono conformi alle disposizioni dello Swiss GAAP RPC 26.
- 14.2. L'investimento patrimoniale è valutato in base ai valori di mercato alla data di riferimento. Se non è disponibile un valore di mercato, si utilizzano le valutazioni consuete del settore. Questo riguarda in particolare:
 - Investimenti diretti in immobili: Valutazione secondo il metodo DCF (DCF), in casi eccezionali al valore di acquisizione al netto delle rettifiche di valore identificabili



tellico

- Progetti edili: Valutazione in base al metodo della percentuale di completamento (POC), in casi eccezionali in base al costo di acquisizione al netto delle rettifiche di valore identificabili
- Ipoteche e prestiti: Valutazione al valore nominale al netto delle rettifiche di valore identificabili
- Patrimonio infrastrutturale e valutazione all'ultimo investimento alternativo disponibile valore netto d'inventario (NAV)

D. Disposizione finali

15. Modifiche

Il presente Regolamento degli investimenti può essere modificato o integrato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento, tenendo conto delle disposizioni di legge. Il Regolamento modificato deve essere presentato per informazione all'autorità di vigilanza.

16. Entrata in vigore

Il presente Regolamento degli investimenti è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 15 dicembre 2023 ed entra in vigore il 1° gennaio 2024. Esso sostituisce il Regolamento degli investimenti finora esistente, approvato dal Consiglio di fondazione il 9 febbraio 2022 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

15 dicembre 2023

Tellico pk
In consiglio di fondazione

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.



tellico

ALLEGATO 1

Strategie d'investimento delle divisioni PRO e PULSE valide dallo 01.01.2024

Categoria Benchmark	PRO		PULSE	
	Strategia	Bande di oscillazione	Strategia	Bande di oscillazione
Mercato monetario e deposito a termine Saron 3 mesi (SRFXON3)	6%	1% – 30%	5%	1% – 20%
Obbligazioni nazionali ed estere in CHF Swiss Bond Index TR AAA-BBB ESG (SBESGT)	7%	0% – 15%	20%	0% – 35%
Obbligazioni Mondo in valute straniere Customized Barclays Global Aggregate Index in CHF ESG (I38460CH)	4%	0% – 10%	5%	0% – 15%
Obbligazioni Mondo in valute straniere con copertura Customized Barclays Global Aggregate Index hedged in CHF ESG (H38460CH)	4%	0% – 10%	0%	0% – 0%
Ipoteche Saron 3 mesi (almeno 0) + 50 pb p.a.	4%	0% – 10%	0%	0% – 0%
Azioni Svizzera Swiss Performance Index ESG Weighted (SPIEWT)	12%	0% – 18%	25%	0% – 30%
Azioni Mondo MSCI World ACWI ESG Screened (in CHF; NU722376)	16%	0% – 24%	20%	0% – 30%
Immobili Svizzera 1/3 indice immobiliare KGAST (WUPIIMM) + 2/3 rendimento CF	27%	10% – 35%*	25%	0% – 35%*
Investimenti infrastrutturali (senza leva) FTSE Global Core Infra 50/50 Net Tax Index hedged to USD (FGCICUHN)	6%	0% – 10%	0%	0% – 0%
Hedge fund Fund of Funds (HFRIFOF)	4%	0% – 8%	0%	0% – 0%
Private debt (incl. crediti svizzeri) S&P Leveraged Loan Total Return Index (SPBDAL)	6%	0% – 10%	0%	0% – 0%
Private equity MSCI AC World hedged to USD (M1CXADB) + 200 bp p.a.	4%	0% – 8%	0%	0% – 0%
Opportunistic Saron 3 mesi	0%	0% – 3%**	0%	0% – 0%
Target riserve di fluttuazione	14,10%		17,70%	

* In conformità con l'art. 50 cpv. 4 OPP 2

** La banda di oscillazione superiore si intende «at cost»: è pertanto consentito il superamento della banda di oscillazione superiore a seguito di performance positiva.
Le classi d'investimento infrastrutturali, Hedge fund, Private debt, Private equity e Opportunistic sono coperte in franchi svizzeri



tellico

Fondo strategico d'investimento divisione FLEX

Situazione al 01.01.2024

Categoria di fondo	Tellico Classic – Strategia 10 ISIN CH0450199770		Tellico Classic – Strategia 25 ISIN CH0450201261		Tellico Classic – Strategia 45 ISIN CH0450201329	
	Strategia	Bande di oscillazione	Strategia	Bande di oscillazione	Strategia	Bande di oscillazione
Mercato monetario e deposito a termine	7%	0 – 10%	6%	0 – 10%	6%	0 – 10%
Obbligazioni nazionali ed estere in CHF	28%	20 – 40%	23%	15 – 30%	13%	5 – 20%
Obbligazioni Mondo in valute straniere	6%	0 – 10%	10%	5 – 15%	4%	0 – 10%
Obbligazioni Mondo in valute straniere con copertura	28%	20 – 40%	12%	5 – 20%	10%	5 – 20%
Prestiti e ipoteche	0%	0 – 10%	0%	0 – 10%	0%	0 – 10%
Azioni Svizzera	5%	0 – 10%	11%	6 – 16%	22%	15 – 30%
Azioni Mondo	5%	0 – 10%	15%	10 – 20%	25%	15 – 30%
Immobili Svizzera	14%	9 – 19%*	13%	8 – 18%	10%	5 – 15%*
Immobili Mondo con copertura	7%	0 – 10%	10%	5 – 15%	10%	5 – 15%
Target riserve di fluttuazione	10.60%		15.50%		22.50%	



tellico

ALLEGATO 2

Organizzazione procedurale dell'investimento patrimoniale

Su richiesta della Commissione d'investimento del Consiglio di fondazione e, nel caso della divisione INDIVIDUA, su richiesta della Commissione d'investimento della Cassa di previdenza, il Consiglio di fondazione determina la strategia, le eventuali bande di oscillazione nonché il target delle riserve di fluttuazione annualmente oppure ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

Il gestore patrimoniale determina l'allocazione tattica dei capitali, laddove questo non sia di competenza del Comitato d'investimento della Cassa di previdenza e laddove l'investimento patrimoniale, come per la divisione FLEX, non sia esclusivamente basato su fondi strategici, e la attua. Il gestore patrimoniale è responsabile dell'osservanza delle disposizioni d'investimento agli artt. 71 cpv. 1 LPP, 49–58 OPP 2. Fornisce al Consiglio di fondazione relazioni sulle prestazioni con cadenza almeno trimestrale. Fornisce altresì gli estratti conto e gli estratti patrimoniali con cadenza almeno annuale al Consiglio di fondazione e con cadenza almeno trimestrale all'Investment Controller.

L'Investment Controller verifica periodicamente la conformità con le bande di oscillazione e con le disposizioni d'investimento legali e regolamentari. Presenta una relazione alla Commissione d'investimento del Consiglio di fondazione con cadenza almeno trimestrale e al Consiglio di fondazione e alla Commissione d'investimento della Cassa di previdenza con cadenza almeno annuale. In consultazione con il Consiglio di fondazione, effettua verifiche specifiche ed è a disposizione del Consiglio di fondazione e della Commissione d'investimento. Se la Commissione d'investimento o il Consiglio di fondazione ritengono sia necessario un intervento sulla base delle relazioni, richiedono un colloquio con il gestore patrimoniale o impartiscono le necessarie istruzioni.

Il Consiglio di fondazione è responsabile, per la divisione INDIVIDUA, della supervisione della gestione patrimoniale. Verifica periodicamente le prestazioni del gestore patrimoniale. Verifica altresì, almeno ogni tre anni, la conformità a medio e lungo termine dell'investimento del patrimonio agli obblighi della Fondazione, commissionando a tal fine studi ALM. La direzione assiste il Consiglio di fondazione nello svolgimento dei propri compiti ed è responsabile dell'informazione periodica e in funzione del grado delle persone assicurate.



tellico

ALLEGATO 3

Strumenti finanziari derivati consentiti

Sono ammessi i seguenti strumenti e strategie derivati:

Mercato monetario e deposito a termine

- Valuta Long
- Valuta Short (per copertura)
- anche a scadenza fino a un massimo di 12 mesi

Azioni

- Long Call (su base coperta)
- Long Put (per copertura)
- Short Call (su base coperta)
- Short Put (su base coperta)
- o loro combinazione
- Short Index Future (per copertura)
- Long Index Future (su base coperta)
- Valuta Short (per copertura)

Obbligazioni

- Futures obbligazionari short su titoli di Stato (per la copertura e la gestione della duration)
- Futures obbligazionari long su titoli di Stato (su base coperta)
- Fixed payer swap (ai fini della copertura e della gestione della durata)
- Fixed receiver swap (con copertura)
- Valuta Short (per copertura)



tellico

ALLEGATO 4

Rating minimo secondo S&P

Mercato monetario e deposito a termine	A
Obbligazioni Svizzera ed estero in CHF	Investment Grade
Obbligazioni Mondo	Investment Grade
Prestiti (società pubbliche)	A
Operazioni OTC	A
Averi sul conto	A (eccezione: conto di regolamento presso il centro di deposito)

Nel caso di controparti/debitori senza rating, fa fede la classificazione del rischio di Moody's o di Fitch. In caso di assenza dei rispettivi rating, fa fede la classificazione del rischio del centro di deposito.

ALLEGATO 5 Esercizio dei diritti degli azionisti

I Obbligo di voto

1. La Fondazione è tenuta a esercitare in seno all'assemblea generale della società il diritto di voto legato alle azioni svizzere detenute quotate in borsa in merito alle proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. L'obbligo di voto interessa i seguenti punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale:
 - elezione dei membri del consiglio di amministrazione, del presidente del consiglio di amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente per l'esercizio del diritto di voto;
 - disposizioni statutarie di cui all'art. 626 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni;
 - disposizioni statutarie e votazioni di cui agli artt. 732–735d del Codice delle obbligazioni
3. La Fondazione vota nell'interesse nel lungo periodo dei propri assicurati.
4. Alla data dell'esercizio del diritto di voto è vietato il prestito di titoli. Il diritto di voto deve essere esercitato.
5. Può astenersi dal voto se ciò corrisponde all'interesse degli assicurati.
6. In caso di investimenti azionari detenuti indirettamente, il diritto di voto viene esercitato dalla relativa società del fondo. Nei limiti delle sue possibilità, la Fondazione si adopera affinché, in caso di investimenti azionari detenuti indirettamente, i voti degli azionisti vengano espressi nell'interesse nel lungo periodo degli assicurati.

II Principles of the interests of the policyholders

7. L'interesse nel lungo periodo degli assicurati è reputato salvaguardato se il voto serve alla durevole prosperità dell'istituto di previdenza ed è stato espresso in una prospettiva a lungo termine.. Ciò significa che:
 - una solidità della crescita finanziaria deve essere considerata prioritaria rispetto a un alto dividendo (autofinanziamento nel lungo periodo della società anonima);
 - un finanziamento della società tramite capitale proprio che sia durevole nel tempo è da preferirsi a una restituzione dei versamenti di capitale.
 - gli aspetti ESG vengono considerati in fase di votazione sui relativi punti all'ordine del giorno.
8. Nell'esercizio del diritto di voto, pertanto, la Fondazione si orienta ai principi di rendimento, sicurezza, liquidità e prospettiva a lungo termine.

III Obbligo di divulgazione

9. La Fondazione è tenuta almeno una volta l'anno a rendere conto ai propri assicurati sulle modalità di adempimento del proprio obbligo di voto sotto forma di relazione dettagliata. La trasmissione di tale resoconto avviene in concomitanza con il conto annuale e mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione.
10. Qualora la Fondazione non segua le proposte del consiglio di amministrazione o si astenga dal voto, è tenuta a comunicare la propria scelta in modo dettagliato nella relazione di cui sopra.

IV Attuazione

L'attuazione può essere delegata a terzi ai sensi delle presenti disposizioni, ad esempio a un comitato per il voto, a una commissione d'investimento, a un portfolio manager o a un consulente esterno. Di regola, la presenza diretta all'assemblea generale non è richiesta. Per l'esercizio concreto del diritto di voto è possibile avvalersi del servizio di uno o più rappresentanti indipendenti.



ALLEGATO 6

Singoli limiti secondo l'art. 54, 54a e 54b OPP 2

I Limite d'investimento per debitore (art. 54 OPP 2)

1. Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito nei crediti seguenti presso un unico debitore:
 - a) Averi su conti correnti postali o conti bancari
 - b) Investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi
 - c) Obbligazioni di cassa
 - d) Obbligazioni, comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione
 - e) Obbligazioni garantite
 - f) Titoli ipotecari svizzeri
 - g) Riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri
 - h) Valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva
 - i) Nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice.

2. Il limite massimo stabilito nei punti di cui sopra può essere superato per i crediti seguenti:
 - a) Crediti nei confronti della Confederazione
 - b) Crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie
 - c) Crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein
 - d) Crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.

3. I punti di cui sopra sono altresì applicabili nel caso di prodotti derivati, quali i prodotti strutturati o i certificati.

II Limite per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)

Gli investimenti in partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico e non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.

III Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno (art. 54b OPP 2)

Gli investimenti in immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili non possono superare, per ogni immobile, il 5 per cento del patrimonio totale.

Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.

Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili